

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 916

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LAVAGNINI, BATTISTI e RIGHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2001

Riconoscimento del carattere nazionale della fiera di Grottaferrata
e della sua vocazione agricola ed enogastronomica

ONOREVOLI SENATORI. - Nel comune di Grottaferrata, posto nelle immediate vicinanze di Roma si svolgono due fiere annuali, a marzo ed a settembre, le cui origini risalgono ad alcuni secoli fa.

La testimonianza più antica dell'esistenza della fiera risale alla primavera del 1463 quando papa Pio II, il raffinato umanista Enea Silvio Piccolomini, nei suoi «Commentari», rievoca il soggiorno nell'Abbazia dei monaci di San Nilo di Rossano ed accenna alla tradizione della fiera annuale di settembre.

Un'altra autorevole testimonianza della ininterrotta tradizione della fiera si ha nel dipinto di Agostino Tassi del 1600, conservato nella galleria Corsini di Firenze, in cui è raffigurata una scena della fiera.

Nel 1761 il cardinale Carlo Rezzonico, abate commendatario dell'Abbazia di Grottaferrata, otteneva, da un *motu proprio* di Clemente XIII, la formale e definitiva autorizzazione a svolgere due fiere, nel periodo immediatamente successivo alle festività dell'Annunciazione e della Natività della Beata Vergine Maria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta degli organizzatori, nel 1966 emanò un decreto che riconosceva il carattere nazionale della fiera con la specifica vocazione per le macchine agricole e dei prototipi per la lavorazione dei terreni declivi.

Le condizioni generali dell'economia dei Castelli romani sono da allora profondamente mutate.

Il settore agricolo, un tempo largamente prevalente, è da alcuni anni fortemente ridimensionato ed ha la necessità assoluta di puntare su una forte riqualificazione dal punto di vista dei vitigni utilizzati, delle tecniche di coltivazione e della commercializzazione dei vini.

La fiera può rappresentare una grande vetrina per mostrare risultati di questo sforzo, collegando il settore al circuito del turismo enogastronomico, che già costituisce un punto di forza dell'economia castellana ma che può approdare a prestazioni di superiore portata.

Allo stesso modo, mentre non ha più senso il commercio del bestiame su scala regionale, a fronte dell'industrializzazione poderosa del settore, ha un senso il mercato dei cavalli di razza che, scartati per la grande ippica, possono trovare acquirenti tra i numerosi appassionati del settore che frequentano i maneggi, assai diffusi nell'area ed in particolare nella zona del «Vivaro» che ospita, tra l'altro, la scuola ippica del CONI. Il presente disegno di legge tenta di fornire una risposta anche all'annoso problema della carenza degli spazi espositivi, problema che potrà essere risolto anche con il restauro di un immobile di notevole valore storico, posto ai piedi del vallone dominato dall'Abbazia di San Nilo.

In tal modo sarebbe assicurato l'ancoraggio dell'esposizione fieristica ai luoghi circostanti l'Abbazia, recuperando così tutto il senso di una tradizione millenaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È riconosciuto il carattere nazionale della fiera di Grottaferrata e la sua precipua vocazione agricola ed enogastronomica.

Art. 2.

1. La fiera ha il compito di promuovere lo sviluppo del settore enogastronomico laziale, del settore dell'ippica da diporto e del settore delle applicazioni tecnologiche all'agricoltura.

Art. 3.

1. La fiera ha la durata di dieci giorni nel periodo compreso tra il 25 marzo ed il 20 aprile.

Art. 4.

1. Alla fiera partecipano gli espositori delle seguenti categorie merciologiche:

- a)* prodotti artigianali locali dei Castelli romani;
- b)* equini di razza;
- c)* prodotti gastronomici del Lazio e dell'Italia centrale;
- d)* erboristeria e piante medicinali;
- e)* macchine agricole e mezzi tecnici per l'agricoltura;
- f)* vini tipici della regione Lazio, e in particolare del Lazio centrale;
- g)* piante da coltivazione ed ornamentali;
- h)* attrezzi da giardinaggio.

Art. 5.

1. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina una commissione incaricata di formulare il regolamento che disciplina le caratteristiche e le modalità di svolgimento della fiera.

2. La commissione di cui al comma 1 è formata da rappresentanti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, dall'assessore all'industria della regione Lazio, dall'assessore all'industria della provincia di Roma, dal sindaco di Grottaferrata, dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, dal presidente dell'Ente provinciale del turismo di Roma e dai rappresentanti delle associazioni di categoria dei coltivatori diretti e dei lavoratori agricoli.